REPUBBLICA DI SAN MARINO

DISCIPLINA PER L'ESERCIZIO DEI GIOCHI, DEI CONCORSI A PREMI, delle lotterie, del lotto, dei giochi della sorte e DELL'Abilita' e delle scommesse

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 25 luglio 2000.

TITOLO I

(disposizioni generali)

Art.1

(Definizione di giochi leciti e ambito di applicazione)

- 1.1 La legge disciplina l'esercizio dei giochi, dei concorsi a premi, delle lotterie, del lotto, dei giochi della sorte ed abilità e delle scommesse sul territorio.
- 1.2 Sono considerati giochi le attività nelle quali l'elemento abilità e trattenimento è preponderante rispetto all'elemento aleatorio anche se l'organizzatore mette in palio un qualsiasi premio in danaro o in natura che concretizzi lucro.
- 1.3 Sono considerati concorsi a premi le attività ludiche che hanno insita la scommessa e che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in danaro o in natura che concretizzi lucro.
- 1.4 Per lotteria si intende qualsiasi operazione con la quale contro versamento di una posta si offre la probabilità di conseguire la vincita di un premio in danaro o in natura la cui entità dipende dall'estrazione a sorte di numeri o titoli o da altro procedimento fortuito seguendo un piano prestabilito.
- 1.5 La legge non disciplina il gioco d'azzardo che rimane vietato in qualunque forma esercitato.
- 1.6 Per gioco d'azzardo si intende l'esercizio sia in forma stabile che occasionale di qualsiasi attività non rientrante nell'ambito di applicazione della legge che concretizzi lucro e che

permetta la realizzazione di vincite o la corresponsione di premi in danaro o in natura quando l'esito sia anche in parte aleatorio.

Art.2(Esclusione)

- 2.1 Sono esclusi dal pagamento dei tributi di cui al successivo Titolo IV l'organizzazione e la gestione di singoli giochi, di concorsi a premi, di lotterie e lotto, di giochi della sorte ed abilità e le scommesse organizzate direttamente da enti religiosi riconosciuti, enti senza scopo di lucro o da Associazioni riconosciute che perseguano scopi umanitari, di ricerca o scientifici, quando risulti che i proventi vengano interamente destinati al perseguimento di interessi pubblici e non privati.
- 2.2 L'organizzatore di una delle attività di cui al comma che precede, dovrà comunque presentare la domanda di autorizzazione con le modalità e le procedure di cui al successivo articolo 4.
- 2.3 Sono altresì esclusi dal pagamento dei tributi di cui al successivo Titolo IV l'organizzazione e la gestione di singoli giochi, di concorsi a premi, di lotterie e lotto, di giochi della sorte ed abilità e le scommesse quando l'ammontare complessivo dei premi e delle vincite non sia superiore a £.10.000.000 (diecimilioni) o 5.164,56 Euro giornaliere e con il limite massimo di £.30.000.000 (trentamilioni) o 15.493,70 Euro mensili.
- 2.4 L'organizzatore di una delle attività di cui al comma che precede, dovrà comunque presentare la domanda di autorizzazione con le modalità e le procedure di cui al successivo articolo 4.
- 2.5 L'ammontare della somma di cui al terzo comma del presente articolo potrà essere variato con decreto reggenziale.
- 2.6 Sono infine esclusi dall'ambito di applicazione della legge l'organizzazione e la gestione giochi, di concorsi a premi, di lotterie e lotto, di giochi della sorte ed abilità e le scommesse esercitati attraverso apparecchi e congegni elettronici, automatici e semiautomatici che consentono un premio all'abilità ed al trattenimento del giocatore che può consistere:
- a) nella ripetizione delle partite fino ad un massimo di dieci volte;
- b) in gettoni in misura non superiore a dieci rigiocabili con gli apparecchi collocati nello stesso locale, ma non rimborsabili;
- c) nella vincita, direttamente o mediante buoni erogati dagli apparecchi, di una consumazione o di un oggetto, non convertibile in danaro, di modesto valore economico e tale da escludere la finalità di lucro.
- 2.7 Appartengono alla categoria dei giochi leciti esclusi dall'ambito di applicazione della legge, quegli apparecchi distributori di prodotti alimentari e di piccola oggettistica di modesto valore economico con annesso gioco di abilità e trattenimento che previa introduzione di una moneta o di un gettone, distribuiscono un prodotto ben visibile e che consentono, come incentivo per l'abilità o per il trattenimento offerto, anche la vincita di uno dei premi di modesto valore economico esposti nell'apparecchio stesso.
- 2.8 Sono considerati di modesto valore economico la vincita o la corresponsione di premi in natura il cui valore non sia superiore al massimo consentito dal Comitato di Controllo e

Vigilanza per ogni gioco e comunque non superiore nel massimo a complessive £.500.000 (cinquecentomila) o 258,22 Euro; tale valore potrà essere variato con decreto reggenziale.

- 2.9 I premi di cui ai commi sesto e settimo del presente articolo non possono essere commercializzati, scambiati o convertiti in danaro od in premi di diversa specie; essi non devono né possono realizzare alcun fine di lucro.
- 2.10 Con decreto reggenziale da emanarsi su proposta del Comitato di Controllo e Vigilanza di cui al successivo articolo 7, verranno esattamente individuati, catalogati e censiti i giochi, i concorsi a premi, le lotterie, lotto, i giochi della sorte ed abilità e le scommesse leciti o ammissibili e quindi sottoposti all'ambito di applicazione della legge ivi comprese le modalità e le forme di svolgimento e di esercizio degli stessi.

TITOLO II(Dell'organizzazione, gestione e controllo di giochi, concorsi a premi, lotterie, lotto, giochi della sorte ed abilita' e scommesse)

Art.3

(Competenza nell'organizzazione, gestione ed affidamento di giochi, concorsi a premi, lotterie, lotto, giochi della sorte ed abilità e scommesse)

- 3.1 L'organizzazione o la gestione di giochi, concorsi a premi, lotterie, lotto, giochi della sorte ed abilità e scommesse sono riservate alla Pubblica Amministrazione che potrà provvedervi direttamente o delegarle ai soggetti abilitati di cui al successivo articolo 5 con le modalità e le condizioni ivi descritte.
- 3.2 Con provvedimento del Comitato di Controllo e Vigilanza di cui al successivo articolo 7 potrà essere autorizzata l'organizzazione o la gestione di singoli giochi, concorsi a premi, lotterie, lotto, giochi della sorte ed abilità e scommesse nell'ambito di manifestazioni sia pubbliche che private anche collegate ad iniziative imprenditoriali o commerciali.
- 3.3 Il Congresso di Stato potrà concedere per la durata e con le modalità di cui al successivo articolo 5, l'organizzazione e la gestione delle attività di cui al primo comma del presente articolo, in favore di persone fisiche o giuridiche che forniscano adeguate garanzie di trasparenza, regolarità, correttezza e che garantiscano il puntuale ed esatto assolvimento degli oneri tributari di cui al successivo Titolo IV ed il regolare pagamento delle vincite.

Art.4

(Autorizzazione all'organizzazione e gestione di singoli giochi, concorsi a premi, lotterie, lotto, giochi della sorte ed abilità e scommesse)

- 4.1 Chiunque intenda organizzare e gestire in modo occasionale e non in forma stabile un singolo gioco, concorsi a premi, lotteria, lotto, giochi della sorte ed abilità o scommessa per i quali sia messo in palio un premio nell'ambito di manifestazioni sia pubbliche che private anche collegate ad iniziative imprenditoriali o commerciali, deve avanzare apposita istanza al Comitato di Controllo e Vigilanza di cui al successivo articolo 7.
- 4.2 La domanda dovrà essere obbligatoriamente corredata dei seguenti elementi:

- a) indicazione dei dati anagrafici relativi ai soggetti responsabili che intendono organizzare e gestire l'attività con allegato il certificato penale;
- b) breve relazione sulle motivazioni per le quali viene organizzata una delle attività di cui al primo comma del presente articolo;
- c) modalità e tempi di durata del concorso;
- d) regolamento dell'attività e modalità di estrazione;
- e) indicazione esatta del premio, palio o vincita;
- f) impegno del richiedente di versare all'Ufficio Tributario le eventuali imposte.
- 4.3 La domanda di cui al comma che precede dovrà essere autorizzata con provvedimento del Comitato di Controllo e Vigilanza di cui al successivo articolo 7 nel perentorio termine di 30 (trenta) giorni a far data dalla sua presentazione.
- 4.4 La domanda di cui al secondo comma del presente articolo, potrà essere rigettata dal Comitato di Controllo e Vigilanza quando risulti priva degli elementi richiesti o quando risulti che l'autorizzazione richiesta sia diretta a perseguire uno scopo non conforme agli interessi dello Stato, alle sue convenzioni o ad accordi internazionali ed anche quando il richiedente non fornisca adeguate garanzie in ordine al pagamento del premio od all'assolvimento delle imposte di cui al successivo Titolo IV ed infine quando risultino dal certificato penale, condanne per reati non colposi contro il patrimonio o reati di altra natura per i quali sia stata emessa sentenza penale di condanna definitiva comportante una pena detentiva non inferiore a due anni ovvero quando risulti dalla documentazione presentata la mancanza o la perdita della capacità civile in capo al richiedente o l'avvenuto fallimento dichiarato con sentenza passata in giudicato.

Art.5

(Soggetti abilitati all'organizzazione e gestione in forma stabile di giochi, concorsi a premi, lotterie, lotto, giochi della sorte ed abilità e scommesse)

- 5.1 Il Congresso di Stato potrà concedere in favore di persone fisiche o giuridiche, purché titolari di patente di esercizio nei settori specifici, l'autorizzazione alla gestione in forma stabile di giochi, concorsi a premi, lotterie, lotto, giochi della sorte ed abilità e scommesse.
- 5.2 Le persone giuridiche alle quali potrà essere concessa l'autorizzazione all'organizzazione e gestione delle attività di cui al comma che precede dovranno inderogabilmente organizzarsi in una delle seguenti forme societarie:
- Società a Responsabilità Limitata;
- Società per Azioni.
- 5.3 Le persone giuridiche di cui al comma che precede dovranno avere un capitale sociale interamente versato non inferiore a £.500.000.000 (cinquecentomilioni) o 258.228,45 Euro; tale somma potrà essere modificata su proposta del Comitato di Controllo e Vigilanza di cui al successivo articolo 7 con decreto reggenziale.

- Non è ammessa la concessione per l'organizzazione e la gestione delle attività di cui alla presente legge in favore di Società Anonime con azioni al portatore.
- Non è ammessa l'intestazione fiduciaria di quote o azioni di società alle quali è stata concessa l'autorizzazione all'organizzazione e gestione delle attività di cui alla presente-legge.
- 5.6 Non è ammessa la cessione di quote o azioni di società alle quali è stata concessa l'organizzazione e la gestione delle attività di cui alla presente legge senza la preventiva autorizzazione del Congresso di Stato.
- 5.7 L'eventuale cessione di quote o di azioni in violazione dell'obbligo di cui al comma che precede è nulla e non ha effetto liberatorio sugli originari o precedenti possessori di quote o azioni.
- 5.8 In caso di morte le quote od azioni di società alle quali è stata concessa l'organizzazione e la gestione delle attività di cui alla presente-legge verranno trasferite agli eredi legittimi o testamentari.

Art.6

(Disposizioni per la concessione in favore di persone fisiche o giuridiche dell'attività di organizzazione e gestione di giochi, concorsi a premi, lotterie, lotto, giochi della sorte ed abilità e scommesse)

- 6.1 L'organizzazione e gestione di giochi, concorsi a premi, lotterie, lotto, giochi della sorte ed abilità e scommesse, potrà essere affidata ai soggetti abilitati di cui al precedente articolo 5, per un periodo di tempo non superiore a 5 (cinque) anni con provvedimento del Congresso di Stato e dietro stipula di apposito atto di convenzionamento che dovrà inderogabilmente contenere i seguenti elementi:
 - a) durata della concessione;
- b) oggetto della concessione con l'individuazione specifica dei settori di intervento e delle attività oggetto della concessione;
- c) l'ammontare dei tributi ed oneri dovuti all'erario così come previsti e dettagliatamente descritti al successivo Titolo IV;
- d) prestazione di una garanzia fideiussoria per il puntuale rispetto da parte del concessionariosoggetto abilitato, degli obblighi tributari di cui al successivo Titolo IV e per il regolare pagamento delle vincite;
- e) impegno del concessionario-soggetto abilitato, di fornire agli organi di controllo di cui al successivo articolo 7, ogni informazione, notizia, documento inerente l'attività oggetto di concessione, sugli introiti ed il ricavato ed ogni altro elemento utile a valutare e controllare l'attività oggetto di concessione.
- 6.2 L'atto di convenzionamento di cui al comma che precede dovrà, una volta ottenuta la deliberazione favorevole del Congresso di Stato, essere sottoscritto dal concessionario-soggetto abilitato e per la parte pubblica dai Segretari di Stato all'uopo delegati dal Congresso di Stato.

6.3 Ferma ed impregiudicata l'applicazione delle sanzioni di cui ai successivi articoli 15 e 16, la mancata osservanza degli obblighi sottoscritti da parte del concessionario-soggetto abilitato, legittimerà il Congresso di Stato all'immediata revoca della concessione per l'organizzazione e gestione di giochi, concorsi a premi, lotterie, lotto, giochi della sorte ed abilità e scommesse.

Art.7

(Disposizioni per il controllo e la vigilanza dell'attività di organizzazione e gestione di giochi, concorsi a premi, lotterie, lotto, giochi della sorte ed abilità e scommesse)

- 7.1 Il controllo e la vigilanza dell'attività di organizzazione e gestione di giochi, concorsi a premi, lotterie, lotto, giochi della sorte ed abilità e scommesse, è demandato ad un organo di controllo composto di 3 (tre) membri nominati dal Congresso di Stato per un periodo non superiore a 3 (tre) anni.
- 7.2 Il Comitato di Controllo di cui al comma che precede ha il compito di vigilare e tutelare il regolare svolgimento dell'organizzazione e gestione di giochi, concorsi a premi, lotterie, lotto, giochi della sorte ed abilità e scommesse e garantire il puntuale assolvimento degli oneri tributari di cui al successivo Titolo IV.
- 7.3 Nell'ambito delle competenze generali di vigilanza e controllo al Comitato di Controllo e Vigilanza sono demandati i seguenti compiti:
- concedere l'autorizzazione per l'organizzazione o gestione in modo occasionale e non in forma stabile di un singolo gioco, concorsi a premi, lotteria, lotto, giochi della sorte ed abilità o scommessa di cui al precedente articolo 4;
- segnalare al Congresso di Stato le irregolarità ed il mancato rispetto delle condizioni pattuite in sede di convenzionamento da parte dei concessionari di cui al precedente articolo 6 per l'adozione dei provvedimenti di legge;
- verificare che i soggetti abilitati o autorizzati all'organizzazione e gestione di giochi, concorsi a premi, lotterie, lotto, giochi della sorte ed abilità e scommesse, rispettino la normativa e gli accordi stipulati;
- verificare che gli investimenti patrimoniali, mobiliari od immobiliari dei soggetti autorizzati siano finalizzati al raggiungimento degli scopi ed allo sviluppo dell'attività per la quale è stata concessa la prescritta autorizzazione da parte del Congresso di Stato;
- verificare lo stato del capitale sociale delle Società abilitate di cui al precedente articolo 5 rispetto alla sua sottoscrizione, versamento, ripianamento delle perdite;
- segnalare al Congresso di Stato eventuali proposte di aggiornamento della normativa e degli accordi stipulati;
- segnalare al Commissario della Legge l'inosservanza delle disposizioni di cui alla presente legge per l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo articolo 16;
- applicare le sanzioni di cui al successivo articolo 15.

(Disposizioni per la nomina ed il funzionamento del Comitato)

- 8.1 Sono requisiti indispensabili per la nomina a componente del Comitato di Controllo di cui al precedente articolo:
- essere cittadino sammarinese o residente sul territorio;
- avere il godimento dei diritti civili e politici;
- essere in possesso di Laurea in discipline giuridiche o economiche;
- non avere riportato condanne penali per reati non colposi per i quali sia stata emessa sentenza penale di condanna definitiva comportante una pena detentiva non inferiore a due anni.
- 8.2 La durata dell'incarico di membro del Comitato di Controllo e la vigilanza dell'attività di organizzazione e gestione di giochi, concorsi a premi, lotterie, lotto, giochi della sorte ed abilità e scommesse è di anni tre rinnovabile per un solo mandato trascorsi tre anni dalla data di scadenza del precedente.
- 8.3 I componenti del Comitato di Controllo e Vigilanza sono tenuti al segreto professionale per tutte le informazioni acquisite nell'ambito dell'attività di controllo e vigilanza, nell'espletamento delle funzioni di cui all'articolo precedente sono considerati a tutti gli effetti di legge pubblici ufficiali.
- 8.4 Le informazioni acquisite nell'esercizio dell'attività di controllo e vigilanza, nel caso di gravi irregolarità accertate, fatta salva l'attivazione di eventuali azioni penali presso il competente Tribunale Commissariale Civile e Penale, sono dal Comitato trasmesse esclusivamente al Congresso di Stato per l'adozione dei provvedimenti di legge.
- 8.5 Le decisioni del Comitato di Controllo e Vigilanza sono assunte a maggioranza.

TITOLO III

(Accordi e convenzioni per l'organizzazione, gestione e controllo di giochi, concorsi a premi, lotterie, lotto, giochi della sorte ed abilita' e scommesse organizzati in accordo o su territori esteri)

Art.9

(Accordi e Convenzioni Internazionali)

- 9.1 Il Congresso di Stato è competente a sottoscrivere accordi e convenzioni internazionali per la regolamentazione, organizzazione, gestione e riscossione di tributi relativi a giochi, concorsi a premi, lotterie, lotto, giochi della sorte ed abilità e scommesse svolti in territorio diverso da quello sammarinese e quindi straniero riferiti ad attività direttamente eseguite in territorio sammarinese.
- 9.2 Egualmente il Congresso di Stato è competente a sottoscrivere accordi e convenzioni internazionali per la regolamentazione, organizzazione, gestione e riscossione di tributi relativi a giochi, concorsi a premi, lotterie, lotto, giochi della sorte ed abilità e scommesse organizzati o svolti in territorio sammarinese riferiti ad attività che possono essere eseguite in territorio straniero.

9.3 Gli accordi e le convenzioni di cui ai precedenti commi del presente articolo sono soggetti a ratifica da parte del Consiglio Grande e Generale.

TITOLO IV

(Regime tributario)

Art.10

(Imposte)

- 10.1 Sull'introito lordo dei giochi, concorsi a premi, lotterie, lotto, giochi della sorte ed abilità e le scommesse è dovuta una speciale imposta erariale con l'aliquota del 12% (dodicipercento).
 - 2. L'imposta di cui al comma che precede comprende anche quella afferente i premi corrisposti ai vincitori.
- 10.3 Le aliquote di cui al primo comma del presente articolo potranno essere variate con decreto reggenziale.

Art.11

(Soggetti d'imposta)

11.1 Tenuto al pagamento dell'imposta di cui al precedente articolo 10 è il soggetto che ha ottenuto l'autorizzazione ad organizzare e gestire in modo occasionale e non in forma stabile un singolo gioco, concorsi a premi, lotteria, lotto, gioco della sorte ed abilità o scommessa di cui al precedente articolo 4, e i soggetti abilitati di cui al precedente articolo 5.

Art.12

(Modalità e termini per il pagamento delle imposte)

- 12.1 Il pagamento delle imposte di cui all'articolo 10 dovrà essere effettuato mediante presentazione, nel perentorio termine di 60 (sessanta) giorni dalla conclusione del singolo gioco, concorsi a premi, lotteria, lotto, gioco della sorte ed abilità o scommessa, all'Ufficio Tributario di apposita denuncia corredata di tutta la documentazione necessaria ad individuare l'ammontare degli incassi ottenuti od il valore dei beni oggetto di vincita ed effettuare direttamente il versamento dell'imposta dovuta secondo le modalità impartite dall'Ufficio Tributario.
- 12.2 Nel caso di mancata denuncia o infedele dichiarazione degli incassi ottenuti o del valore dei beni oggetto di vincita, l'Ufficio Tributario procede all'accertamento d'ufficio od alla rettifica della dichiarazione presentata dandone comunicazione al soggetto tenuto al pagamento dell'imposta e provvede alla riscossione con le modalità e nei termini di cui al primo comma del presente articolo, sulla base degli elementi acquisiti o forniti dagli organi di vigilanza.

TITOLO V

(Disposizioni particolari per l'estrazione o l'assegnazione di premi relativi a giochi, concorsi a premi, lotterie, lotto, giochi della sorte ed abilita')

Art.13(Formalità per l'estrazione o assegnazione di premi e vincite)

- 13.1 L'estrazione o l'assegnazione di premi o vincite relativi a giochi, dei concorsi a premi, delle lotterie, del lotto, dei giochi della sorte ed abilità deve avvenire sotto pena di nullità con l'assistenza di Notaio abilitato all'esercizio della professione sul territorio sammarinese, quando l'ammontare delle vincite in danaro o natura superino nel complesso il valore di £.50.000.000 (cinquantamiloni) o 25.822,84 Euro; tale somma potrà essere variata con decreto reggenziale.
- 13.2 Il Notaio che assiste alle operazioni di estrazione, sorteggio o aggiudicazione dei premi, dovrà redigere apposito verbale dal quale dovranno risultare:
- i dati relativi alle autorizzazioni obbligatorie e preventive inerenti l'organizzazione del gioco, concorso a premi, lotteria, lotto, giochi della sorte ed abilità;
- le generalità ed i dati anagrafici dei soggetti che hanno proceduto alla materiale esecuzione delle operazioni di estrazione o sorteggio;
- le generalità ed i dati anagrafici dei soggetti che hanno assistito all'esecuzione delle operazioni di estrazione o sorteggio;
- le modalità di estrazione o sorteggio;
- la regolarità delle operazioni di estrazione o sorteggio;
- il rispetto del regolamento del concorso così come depositato presso gli organi competenti al rilascio dell'autorizzazione;
- il rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge.
- 13.3 Copia del verbale di cui al comma che precede dovrà, previa registrazione presso il competente Ufficio del Registro ed Ipoteche, essere depositato presso la Cancelleria del Tribunale Commissariale Civile e Penale ed alla Segreteria del Comitato di cui all'articolo 7.
- 13.4 Il Notaio che redige il verbale di estrazione o sorteggio dovrà rilevare, in ogni fase delle operazioni di estrazione o sorteggio, eventuali irregolarità, il mancato rispetto delle norme pubblicate sul regolamento ed ogni altra inosservanza alle disposizioni di cui alla presente legge.
- 13.5 Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo determina la nullità delle operazioni di estrazione o sorteggio e della relativa assegnazione dei premi con l'obbligo per l'organizzatore o gestore dell'attività di ripetere le operazioni di estrazione o sorteggio e di assegnare i premi o le vincite a chi sia risultato regolarmente estratto o sorteggiato oltre alla applicazione delle sanzioni di cui al successivo articolo 15.
- Non sono soggetti alle disposizioni di cui al presente articolo i soggetti autorizzati di cui all'articolo 5 che esercitino stabilmente e con le autorizzazioni di cui all'articolo 6 giochi, concorsi a premi, lotterie, lotto, giochi della sorte ed abilità.

13.7 I soggetti di cui al comma che precede sono sottoposti a verifiche periodiche da parte del Comitato di cui all'articolo 7 e delle forze di polizia.

TITOLO VI

(Disposizioni transitorie di rinvio e finali)

Art.14

(Sanzioni amministrative di competenza del Dirigente dell'Ufficio Tributario per la violazione degli obblighi tributari di cui al Titolo IV)

- 14.1 La mancata o infedele presentazione della denuncia di cui al primo comma dell'articolo 12 è punita con una soprattassa pari all'imposta evasa oltre agli interessi al tasso di mercato maggiorato di due punti percentuali.
- 14.2 Il ritardo superiore a 30 (trenta) giorni nella presentazione della denuncia di cui al primo comma dell'articolo 12 è punito con una sanzione pari al 20% (ventipercento) dell'imposta dovuta oltre agli interessi al tasso di mercato maggiorato di due punti percentuali
- 14.3 Il mancato o insufficiente pagamento dell'imposta dovuta é punito con una soprattassa pari all'imposta evasa oltre agli interessi al tasso di mercato maggiorato di due punti percentuali. La soprattassa è ridotta a 1/3 (un terzo) qualora il pagamento del tributo avvenga prima dell'accertamento della violazione.
- 14.4 Competente all'accertamento ed all'applicazione delle sanzioni di cui ai commi che precedono è il Dirigente dell'Ufficio Tributario.
 - 5. Avverso gli atti di accertamento d'ufficio o rettifica delle dichiarazioni e gli atti di accertamento delle irregolarità formali è ammesso ricorso con le modalità ed i termini di cui alla Legge 28 giugno 1989 n.68.
- 14.6 L'accertamento delle violazioni di cui al presente articolo è soggetto alla decadenza triennale decorrente dal giorno nel quale è stata commessa la violazione.
- 14.7 Il contribuente che abbia indebitamente corrisposto tributi non dovuti all'erario può richiederne la restituzione nel termine di sei mesi a decorrere dal giorno dell'avvenuto pagamento, pena la decadenza.

Art.15

(Sanzioni Amministrative di competenza del Comitato di Controllo e Vigilanza)

- 15.1 Al Comitato di Controllo e Vigilanza di cui all'articolo 7 della legge compete la vigilanza sulla corretta applicazione della legge nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai successivi commi.
- Esso procede di propria iniziativa ovvero su segnalazione o richiesta d'ogni altro organo, sia pubblico che privato, avvalendosi della collaborazione degli organi di polizia.

15.3 Il Comitato di Controllo e Vigilanza di cui all'articolo 7 ha facoltà di promuovere indagini, svolgere accertamenti, formulare pareri, impartire prescrizioni, emanare disposizioni immediatamente esecutive; può richiedere all'autorità giudiziaria ordinaria di adottare provvedimenti cautelari per interrompere o assicurare la prova di fatti o comportamenti costituenti reato, compreso il sequestro di apparecchi, strumenti o documenti.

15.4 Ai fini previsti dai commi precedenti:

- 1.- gli organi di polizia hanno l'obbligo di segnalare al Comitato di Controllo e Vigilanza di cui all'articolo 7 i fatti che costituiscono illeciti amministrativi ed all'autorità giudiziaria ordinaria i fatti che costituiscono reati inerenti le attività illecite o non autorizzate a norma della legge e di trasmettere ai rispettivi organi, per quanto di competenza, tutti gli elementi di prova; gli organi di polizia sono tenuti altresì a svolgere le indagini e gli accertamenti richiesti dal Comitato di Controllo e Vigilanza nonché dall'autorità giudiziaria e a prestare collaborazione per il regolare svolgimento delle indagini;
- 2.- il Comitato di Controllo e Vigilanza di cui all'articolo 7 deve fornire all'autorità giudiziaria ordinaria notizia immediata dei reati e degli illeciti amministrativi connessi ad illeciti penali per l'esercizio abusivo delle attività oggetto della legge;
- 3.- il Comitato di Controllo e Vigilanza di cui all'articolo 7 deve trasmettere all'autorità giudiziaria ordinaria tutte le notizie, informazioni e quant'altro necessario per l'applicazione delle sanzioni penali di cui al successivo articolo 16;
- 4.- il Comitato di Controllo e Vigilanza di cui all'articolo 7 ha potere di ordinanza per assicurare che le attività oggetto della legge si svolgano in modo conforme alle leggi dello Stato, alle convenzioni ed accordi internazionali, nel rispetto degli ordini legittimi dell'autorità: a questo scopo il Comitato emana, con ordinanza motivata, prescrizioni e disposizioni immediatamente esecutive; contro tali ordinanze é ammesso ricorso al Giudice Amministrativo d'Appello, nel termine di venti giorni dalla comunicazione e secondo la procedura prevista dall'articolo 34 della Legge 28 giugno 1989 n.68; il ricorso non sospende l'esecuzione dell'atto salvo contrario provvedimento del giudice adito;
- 5.- il Comitato di Controllo e Vigilanza di cui all'articolo 7 segnala agli altri uffici della Pubblica Amministrazione quanto di loro competenza, fornendo gli elementi di prova.
- 15.5 Indipendentemente dall'accertamento ed applicazione delle sanzioni di cui ai successivi commi da parte del Comitato di Controllo e Vigilanza di cui all'articolo 7, il Congresso di Stato può sospendere o revocare in qualsiasi momento l'autorizzazione di cui ai precedenti articoli 4, 5 e 6 qualora il soggetto autorizzato svolga la propria attività in forma tale da menomare il prestigio e gli interessi della Repubblica, ovvero anche quando venga accertato, per il tramite del Comitato di cui all'articolo 7, il mancato rispetto delle norme di cui alla presente legge.
- 15.6 La mancata osservanza delle disposizioni impartite dal Comitato di cui all'articolo 7 comporta una sanzione da £.1.000.000 (unmilione) o 516,45 Euro a £.10.000.000 (diecimilioni) o 5.164,56 Euro.
 - 7. Ogni altra inosservanza alla legge, salvo che il fatto non costituisca reato, comporta una sanzione pecuniaria amministrativa da £.500.000 (cinquecentomila) o 258,22 Euro a £.5.000.000 (cinquemilioni) o 2.582,28 Euro.

- 15.8 Il mancato rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 13 é punito con una sanzione pecuniaria amministrativa da £.500.000 (cinquecentomila) o 258,22 Euro a £.5.000.000 (cinquemilioni) o 2.582,28 Euro.
- 15.9 Quando l'infrazione risulti particolarmente grave, in ragione della qualità, della quantità e del valore delle operazioni illecite, la sanzione é aumentata tre volte tanto nel minimo quanto nel massimo.

Art.16

(Sanzioni penali di competenza del Commissario della Legge)

- 16.1 Chiunque svolga una delle attività previste all'articolo 1 della legge senza avere ottenuto la preventiva e prescritta autorizzazione ovvero in violazione dei limiti imposti dalla autorizzazione medesima, è punito con l'arresto dal primo al terzo grado ovvero con la multa a lire.
 - 2. In tutti i casi di esercizio abusivo delle attività di cui all'articolo 1, il Commissario della Legge ordina la cessazione dell'attività adottando i provvedimenti cautelari del caso compreso il sequestro anche a scopo probatorio e di confisca di apparecchi, strumenti o documenti; il provvedimento del Commissario della Legge è immediatamente esecutivo nonostante gravame.
- Quando l'illecito penale di cui al precedente comma 1 é svolto dai soggetti di cui all'articolo 5 della legge, oltre alla sanzione si applica, in caso di recidiva, la sospensione della patente di esercizio per un periodo da 3 (tre) a 90 (novanta) giorni, oltre alla confisca dei beni, strumenti, attrezzature e proventi derivanti dall'esercizio abusivo di una delle attività di cui all'articolo 1.
- 16.4 A garanzia dell'esecuzione delle obbligazioni pecuniarie e del sequestro per inosservanza della legge, il Commissario della Legge può ordinare il sequestro dei beni mobili presenti a qualsiasi titolo nel luogo in cui si è verificata la violazione.
- 16.5 L'incolpato o chiunque vi abbia interesse può offrire una congrua cauzione in luogo del sequestro.
- 16.6 Le persone giuridiche assumono la veste di responsabile civile per l'esecuzione delle sanzioni pecuniarie e l'adempimento delle altre obbligazioni poste a carico dei suoi rappresentanti legali, amministratori o dirigenti per inosservanza della legge. La responsabilità é solidale e senza beneficio di preventiva escussione.
- 16.7 La sanzione accessoria della sospensione dell'attività d'impresa è posta direttamente a carico della persona giuridica.

Art.17

(Disposizioni Abrogate)

17.1 Sono abrogate tutte le disposizioni di legge, le consuetudini e le norme in contrasto con la presente legge ed in particolare il Decreto 8 aprile 1945 n.20.

(Entrata in vigore)

